



COMUNE DI RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 43
del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 20.30 sala Consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Montibeller Mirko - Sindaco
2. Giovannini Corrado - Consigliere Comunale
3. Menegol Mariano - Consigliere Comunale
4. Zottele Gianni - Consigliere Comunale
5. Frainer Marina - Consigliere Comunale
6. Zambotti Cesare - Consigliere Comunale
7. Gilli Giuliana - Consigliere Comunale
8. Hueller Gino - Consigliere Comunale
9. Rozza Giovanni - Consigliere Comunale
10. Zottele Tiziano - Consigliere Comunale
11. Caumo Demis - Consigliere Comunale
12. Costa Antonietta - Consigliere Comunale
13. Fiorentini Ivo - Consigliere Comunale
14. Comunello Giuseppina - Consigliere Comunale
15. Bosko Momic - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Giabardo dott. Alberto.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Montibeller Mirko, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 legge Reg.T.A.A. 2/2018)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata dal 02/01/2020 al 12/01/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, il preventivo parere di regolarità contabile espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni ed entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto l'8 novembre 2019.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Richiamata, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dove dispone che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Vista la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 della Ragioneria generale dello Stato (RGS), che modifica la propria precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate prevedendo la possibilità per gli enti di utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Vista la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Rilevato che, a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, l'art. 57-bis della stessa (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico) dispone quanto segue:

“All’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis...)

b) Dopo il comma 683 è inserito il seguente: “683-bis in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Atteso quindi che con la recentissima legge di conversione è stato spostato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo in tal modo dal termine di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota di aggiornamento al DUP, e dato atto che lo stesso si configura come il DUP definitivo ed è pertanto predisposto secondo i principi previsti dall’allegato nr. 4/1 al D.Lgs. (Allegato A).

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (allegato B).

Visti gli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022: Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022 (allegato C) e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato D).

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 dd. 26 novembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 e dello schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

Considerato che, gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di Revisione per la redazione della relazione con l’espressione del parere di competenza;

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati, acquisito al Prot. n. 15221 in data 10 dicembre 2019;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 8 del 09.05.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2018.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Regolamento di contabilità in vigore.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti n. 11 favorevoli, n. / astenuti, n. / contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo (Allegato A);
2. di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, così suddivisi:
 - Schema di bilancio 2020-2022 - Allegato B;
 - Piano degli indicatori - Allegato C;
 - Nota integrativa al bilancio 2020 -2022 - Allegato D;dando atto che – ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 – dal 2017, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che i suddetti documenti inerenti il bilancio di previsione 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
4. di dare atto del parere favorevole dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati dd. 09 dicembre 2019, acquisito al prot. n. 15221 in data 10 dicembre 2019, (Allegato E);
5. di prendere atto che, a seguito della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, l'art. 57-bis della stessa dispone che *"all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni" ... omissis.... "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Montibeller Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Roncegno Terme lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Roncegno Terme lì 02/01/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giabardo dott. Alberto